

UFFICIALE ROGANTE
REG. CRON. N. 12421
DEL 08.02.2010



**Convenzione tra la Regione Lazio e la
"Fondazione Rete Servizi Territoriali (Re.Se.T.) per le autonomie locali del Lazio"**

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge,

Tra

la Regione Lazio, di seguito indicata come "Regione", in persona del Direttore della Direzione regionale Istituzionale Enti Locali e Sicurezza, dott. Vincenzo Boncoraglio, nato a Giarre (CT) il 07.03.1943, domiciliato per la carica in Roma, via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7;

E

la "Fondazione Rete Servizi Territoriali (Re.Se.T.) per le autonomie locali del Lazio", c.f. 97561010584, in persona del suo legale rappresentante, dott. Francesco Chiucchiurlo, domiciliato per la carica presso la Fondazione medesima, la quale ha sede presso via dei Prefetti n. 41, Roma, come previsto dall'articolo 1, comma 2 dello Statuto della Fondazione stessa.

Premesso:

che l'articolo 30 della legge regionale n. 31 del 24 dicembre 2008 ha autorizzato la Regione a costituire la Fondazione denominata "Fondazione Rete Servizi Territoriali (Re.se.t.) per le autonomie locali del Lazio", di seguito indicata come "Fondazione";

Considerato

1. che la Fondazione si è costituita il 17/3/2009, con Atto di Repertorio n. 126158, di Raccolta n. 36736, dinanzi al dott. Giuseppe Valente, Notaio iscritto al collegio notarile di Roma;
2. che la Regione con propria deliberazione di Giunta n. 44 del 30/1/2009, ha ritenuto lo schema di statuto della Fondazione, parte integrante della stessa delibera, coerente con le disposizioni previste dalla legge regionale 31/2008 e, pertanto, si è resa disponibile a mettere a disposizione della Fondazione proprio personale regionale, nonché, ai fini del miglioramento dei rapporti di collaborazione, ad ospitare, in via temporanea, nei propri locali siti in via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7, la sede operativa della Fondazione;
3. che lo stesso articolo 17 dello Statuto prevede che, a tal fine, venga stipulata apposita convenzione;
4. che le principali attività della Fondazione sono:
 - promuovere lo sviluppo e la crescita civile, culturale e socio economica dei comuni del Lazio, in particolare di quelli con popolazione fino a 5.000 abitanti;
 - promuovere iniziative e progetti finalizzati all'aumento della qualità della pubblica amministrazione ed al buon governo degli enti locali, sostenendoli nelle fasi di elaborazione, progettazione ed implementazione di azioni pubbliche derivanti da provvedimenti regionali, nazionali e comunitari;
 - svolgere attività di sostegno, assistenza tecnica, consulenza ed erogazioni di servizi nell'interesse e nei confronti delle autonomie locali del Lazio, anche su incarico della Regione Lazio, direttamente o mediante altri soggetti;

- svolgere ogni altro compito affidatole dalla Regione Lazio e compiere ogni altra operazione necessaria e/o utile al perseguimento dei superiori scopi.

Tutto ciò premesso e considerato, tra la Regione e la "Fondazione Rete Servizi Territoriali (Re.Se.T.) per le autonomie locali del Lazio (nel seguito, congiuntamente, anche "Parti") come in epigrafe indicate, domiciliate e rappresentate

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

Oggetto della Convenzione

La presente convenzione disciplina i rapporti tra la Regione Lazio (di seguito indicata "Regione") e la "Fondazione Rete Servizi Territoriali (Re.Se.T.) per le autonomie locali del Lazio" (di seguito indicata "Fondazione") circa l'avvalimento di personale regionale e l'utilizzo di beni e servizi della Regione per lo svolgimento dell'attività della Fondazione stessa.

Art. 2

Descrizione dei beni, servizi e personale

La Regione mette a disposizione per l'operatività della Fondazione, che accetta, gli elencati beni e servizi:

- locali siti nella sede di via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7, in Roma appositamente individuati ed assegnati in via temporanea dalla Direzione regionale competente;
- fornitura ed installazione di arredi, attrezzature, strumentazioni informatiche collegate al *server* regionale, apparecchiature telefoniche e loro manutenzione (come meglio specificato nell'Allegato A, che è parte integrante della presente convenzione);
- utilizzo di personale regionale, messo a disposizione della Fondazione, per le attività di segreteria amministrativa e tecnico-organizzativa della stessa: coadiuvare il Direttore ed il Presidente nello svolgimento dei propri compiti, conoscenza della natura, delle funzioni e delle caratteristiche specifiche della persona giuridica per cui si opera; cura della comunicazione nei contatti telefonici, telematici o d'altra natura, in modo da rendere corrette, fluide e precise le relazioni tra la fondazione ed i suoi interlocutori sia esterni, che interni alla Regione stessa ospitante; adeguata riservatezza e cura dei dati sensibili; redazione di lettere, relazioni, verbali ed altri documenti; conservazione della documentazione su supporto cartaceo e telematico in ottemperanza alle norme che regolano la conservazione dei documenti (protocollazione, registrazione, tenuta dell'archivio corrente e di quello storico); cura delle scritture contabili della Fondazione; organizzazione di incontri, riunioni o convegni e ogni altra attività necessaria al raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- la dotazione organica del personale assegnato sarà, a regime, pari a 6 unità (come meglio specificato nell'Allegato B, che è parte integrante della presente convenzione).Eventuali indennità accessorie previste per il personale in servizio presso la Fondazione saranno a carico della Fondazione stessa.

Art. 3

Diligenza nell'uso dei beni

Le parti si danno reciprocamente atto che i beni, oggetto della presente convenzione, sono in buone condizioni di funzionamento, e la Fondazione assume l'impegno di mantenerli tali relativamente allo stato d'uso e ad utilizzarli unicamente per le proprie finalità statutarie, osservando la massima diligenza e prudenza nell'uso e nella custodia dei medesimi.



Art. 4
Corrispettivo da parte della Fondazione

La Fondazione, quale Agenzia Tecnica della Regione Lazio per le Autonomie Locali, si impegna a svolgere la funzione di raccordo tra la Regione e gli Enti Locali attraverso attività seminariali e iniziative di informazione, consulenza, tutoraggio e *service* su richiesta della Regione Lazio.

Art. 5
Durata della convenzione

La presente convenzione avrà la durata di un anno rinnovabile a decorrere dalla data di stipula e potrà essere rinnovata alla scadenza previa adozione di apposita deliberazione autorizzativa. La presente convenzione potrà essere risolta anticipatamente sulla base di eventuali e diverse determinazioni dell'assemblea della Fondazione.

Art. 6
Verifica della convenzione

La Regione e la Fondazione si impegnano a convocare periodicamente incontri di verifica sull'applicabilità della presente convenzione.

Art. 7
Definizione delle controversie

Per quanto non espressamente contemplato nella presente convenzione si applicano le norme del Codice Civile.

Per la risoluzione giudiziale di eventuali controversie si conviene di eleggere esclusivamente il Foro di Roma.

Art. 8
Oneri fiscali

Il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 e successive modifiche e integrazioni, a cura e spese della parte richiedente. È inoltre esente da bollo ai sensi dell'art. 16, Tab. B, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, modificato dall'art. 28 del D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955.

Art. 9
Disposizioni finali

1. Ogni eventuale modifica e/o integrazione al contenuto della presente Convenzione dovrà essere espressamente concordata per iscritto fra le Parti.
2. Il presente atto, redatto in duplice originale, è composto da quattro (4) facciate, siglate a margine e l'ultima, formata da quindici (15) righe, sottoscritta in calce dalle Parti come in epigrafe indicate, domiciliate e rappresentate.

Roma li 21 / 12 / 2009

Per la Regione Lazio

Il Direttore Regionale
Dr. Vincenzo Boncoraglio

Per la Fondazione Re.Se.T.



ALLEGATO A

1. Fornitura e installazione di arredi, attrezzature, strumentazioni informatiche collegate al server regionale, apparecchiature telefoniche e relativi oneri per la loro manutenzione ed eventuale riparazione;
2. Fornitura del fax e di strumenti di produzione di documenti;
3. Fornitura di carta, cancelleria ed altro materiale di consumo;
4. Utilizzo del servizio di smistamento e spedizione della corrispondenza postale;
5. Ausilio per l'ideazione e la manutenzione del sito web della Fondazione;
6. Eventuale uso di sale presso le sedi regionali, comprese quelle periferiche dislocate sul territorio, per riunioni e/o convegni eventualmente organizzati dalla Fondazione.

ALLEGATO B

Personale regionale messo a disposizione della Fondazione:

- 2 unità categoria "D";
- 2 unità categoria "C";
- 2 unità categoria "B".